

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 08/02/2024, n. 3564

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente
Dott. PARISE Clotilde - Consigliere
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere
Dott. RUSSO Rita E. A. - Consigliere-Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 17783/2022 R.G.

proposto da:

Da.Ni., Am.Na., Am.Ka., Am.Sa., Am.Di., elettivamente domiciliati in ROMA VIA
CONCA D'ORO 206, presso lo studio dell'avvocato MERCATI NICOLETTA
(Omissis) che li rappresenta e difende
- ricorrente -

Contro

MINISTERO INTERNO, in persona del Ministro pro tempore

- intimato -

avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 25/2022 depositata il
04/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal
Consigliere RITA E. A. RUSSO.

FATTI DI CAUSA

La ricorrente e i suoi figli, tutti nati in Libano, hanno chiesto il riconoscimento della
cittadinanza italiana deducendo di averla acquistata per discendenza dalla loro antenata
An.Mi., nata ad A nel 1919, figlia di cittadino italiano He.Mi. (alias He.Mi.) che il 27 luglio 1929

si è naturalizzato cittadino libanese. Il Tribunale ha respinto la domanda, a causa della perdita volontaria della cittadinanza italiana da parte del suddetto He.Mi. ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 555 del 1912, come documentato in atti. Gli interessati hanno proposto appello, deducendo che la dichiarazione consolare valorizzata dal Tribunale, attestante la rinuncia da parte del loro antenato alla cittadinanza italiana, non dimostra che si fosse trattato di una scelta volontaria.

La Corte d'appello ha respinto il gravame, rilevando che dalla dichiarazione consolare - incontrovertibile - prodotta dai ricorrenti, risulta la sopravvenuta di naturalizzazione come cittadino libanese dell'avo comune e quindi non residuano dubbi in merito alla volontarietà della scelta di optare per una cittadinanza straniera a discapito di quella italiana, posto che la previsione dell'acquisto spontaneo della nazionalità estera, riscontrabile nell'art. 8 della legge 555 del 1912 non può essere riferita altrimenti che all'istituto della naturalizzazione la quale salvo beninteso i casi di apolidia e doppia cittadinanza importa di per sé la rinuncia alla cittadinanza di origine.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli interessati affidandosi a tre motivi. Non si è costituito il Ministero intimato. Con ordinanza interlocutoria pronunciata in esito alla camera di consiglio del 23 giugno 2023 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, stante la valenza nomofilattica. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2024 il Procuratore generale si è riportato alle predette conclusioni scritte e il difensore dei ricorrenti ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art.8 della Legge n.555 del 1912, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., in quanto la Corte di Appello ha ritenuto erroneamente la volontarietà della scelta di optare per la cittadinanza libanese da parte di He.Mi..

I ricorrenti deducono che la perdita della cittadinanza avviene in virtù di due elementi: l'esistenza di una naturalizzazione piena concreta ed effettiva e un secondo elemento, di tipo soggettivo, dato dalla volontarietà dell'ottenimento del nuovo status da parte del cittadino. Rilevano che la Corte d'appello non dà atto di avere esaminato la naturalizzazione libanese del loro antenato He.Mi. al fine di verificare la ritualità la pienezza e l'effettività dell'acquisto, posto che nel Libano era consentita fin dal 1926 la doppia cittadinanza; sicché l'acquisto della cittadinanza libanese non comportava la perdita della cittadinanza d'origine. Osservano che nella dichiarazione consolare in atti (all.5 fasc. primo grado) la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata Italiana a Beirut, in data 21/06/2010, ha certificato, unicamente, che He.Mi.,

padre dell'ava degli odierni ricorrenti, "aveva rinunciato alla cittadinanza italiana optando per quella libanese". Tale dichiarazione non contiene richiamo, né esplicito né implicito, alla spontaneità dell'acquisto della cittadinanza straniera - né alla volontarietà della rinuncia- né la Corte ha dato atto di quali siano gli elementi fattuali da cui ha tratto il proprio convincimento. Deducono che il Tribunale di Roma, con sentenza passata in giudicato, ha riconosciuto la cittadinanza italiana in favore dei discendenti di Bo.Mi., altro figlio di He.Mi., ritenendo inesistente e, comunque ininfluente l'eventuale perdita della cittadinanza italiana da parte del padre, in quanto avvenuta dopo la nascita del figlio. In memoria, osservano che le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito. Non potevano dunque rilevare i comportamenti meri, se non integrati da fatti positivi, equivalenti alla manifestazione di una volontà tesa scientemente ad acquisire la cittadinanza straniera.

2. - Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza, l'*error in procedendo*, l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata, l'omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n.4 c.p.c., in quanto la Corte di appello ha omesso l'esame della domanda subordinata, svolta in primo grado e reiterata in secondo.

I ricorrenti deducono che sin dal ricorso di primo grado avevano chiesto in via subordinata di richiedere all'Ambasciata d'Italia a Beirut ogni opportuna indagine a conferma di quanto esposto in premessa a riprova della cittadinanza italiana dei ricorrenti; il primo giudice ha omesso di pronunciarsi su tale domanda e sul punto essi hanno presentato appello; neppure il giudice d'appello si è pronunciato sul punto. Di contro, trattandosi di un diritto fondamentale, il giudice del merito avrebbe dovuto attivare i suoi poteri officiosi.

3. - Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art.2967 c.c. e dell'art 111 cost. in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., in quanto la Corte di appello ha applicato in modo erroneo il principio dell'onere della prova. I ricorrenti deducono che l'acquisto della cittadinanza è un fatto costitutivo il cui onere della prova incombe su colui che chiede il riconoscimento dello status, mentre la perdita è un fatto estintivo il cui onere della prova grava su colui che si oppone al riconoscimento dello status. La rinuncia alla cittadinanza può costituire motivo ostativo all'accoglimento della domanda solo nel caso in cui chi si oppone alla ricognizione del diritto abbia fornito la prova dell'avvenuta rinuncia, mentre nel caso di specie il Ministero costituendosi nel primo grado di giudizio non ha contestato la pretesa.

4. - I motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi e sono infondati.

La questione può essere decisa in conformità ai principi enunciati da questa Corte a sezioni unite con le sentenze nn. 25317 e 25318 del 24/08/2022, pur tenendo in debito conto le differenze della concreta fattispecie.

Nelle citate sentenze, le sezioni unite hanno rimarcato che la perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Spetta infatti a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza (v. Cass. Sez. n. 9377/2011; CGUE, 2 marzo 2010 Rottmann, C-135/08), ma con il limite rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta, poiché il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una *fictio*. Ogni Stato sceglie quindi a quale dei criteri ispirare la propria legislazione in materia, secondo quelle che sono le sue esigenze e gli obiettivi che intende perseguire, con il limite dell'esistenza di un collegamento effettivo. Schematicamente, può dirsi che i criteri di collegamento rispondono a tre possibili condizioni dell'individuo: se la persona discende da coloro che sono cittadini (*ius sanguinis*) se la persona è nata sul territorio dello Stato (*ius soli*) se la persona ha manifestato la volontà di entrare a fare parte della società statale. In genere, uno di questi criteri viene scelto come prevalente dal legislatore nazionale, ma non è del tutto esclusa la rilevanza anche degli altri requisiti, poiché tutti idonei a rappresentare quel legame tra lo Stato ed il soggetto cui attribuire maggiore o minore rilevanza secondo le scelte politiche e legislative.

Di conseguenza, nello stabilire a quali condizioni si perde la cittadinanza si tiene conto di atti e comportamenti ritenuti dal legislatore idonei a rescindere il predetto legame con lo Stato d'origine.

Nella legislazione italiana del 1865 era previsto che l'acquisto della cittadinanza straniera comportasse la perdita della cittadinanza originaria. Questa regola, fissata dall'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865 è stata confermata, con qualche modifica, dall'art. 8 della legge n. 555/1912 la quale prevede che perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza.

Deve osservarsi che le sezioni unite di questa Corte, nelle citate sentenze, hanno esaminato il caso in cui la cittadinanza di

paese straniero era stata ottenuta dagli avi dei ricorrenti non già per loro iniziativa, ma in virtù della non opposizione ad un provvedimento governativo (c.d. grande naturalizzazione brasiliana), e hanno inteso precisare che l'art. 11, n. 2, del codice civile del 1865 laddove stabiliva che la cittadinanza italiana fosse persa da colui che avesse "ottenuto la cittadinanza in paese estero" va collegata a una spontanea diretta e consapevole manifestazione di volontà dell'interessato, non anche invece alla risultante di condotte neutre e di diverso

genere; né che si desse la perdita per il semplice fatto dell'accettazione degli effetti di un provvedimento generalizzato, come quello di uno Stato estero.

Il legame con il proprio Stato di origine, quindi, si perde(va) in virtù di un atto di impulso dato dal titolare del diritto all'acquisto della cittadinanza straniera, ed a tal fine è necessario che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.

5.- La fattispecie in esame è regolata, come sopra si diceva, dagli artt. 8 e 12 della legge 555/1912, *ratione temporis* vigente, a mente dei quali perde la cittadinanza "chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza" e divengono stranieri anche i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza "quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero".

Questa ultima norma, peraltro coerente con l'assetto già disegnato dal codice civile del 1865, è chiaramente finalizzata a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un "capo famiglia" che aveva la potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere i soggetti *minus habens* (moglie e figli) e adottava decisioni che vincolavano tutti; e sempre che l'unità familiare fosse effettiva, in ragione della comune residenza. Nondimeno, deve osservarsi che tanto il codice civile del 1865 (artt. 11 e 6) che la successiva legge n. 555/1912 (art 12,3 e 9) si pongono il problema di questo effetto trascinante sulla posizione di chi al momento della perdita della cittadinanza del genitore non aveva capacità di agire ed era soggetto alla patria potestà, e prevedono un meccanismo per rispettare il diritto di autodeterminazione, consentendo al figlio di cittadino italiano che avesse così perduto la cittadinanza, di recuperarla una volta divenuto maggiorenne, a determinate condizioni (si veda sul punto Cass. n. 454 del 2024).

Non può quindi invocarsi l'acquisto della cittadinanza italiana in ragione della discendenza da An.Mi., nata cittadina italiana nel 1919, se il padre He.Mi., nel 1929, e cioè durante la minore età della figlia, ha perso la cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione, in quanto anche la figlia minore perdeva in questo caso la cittadinanza, a meno di non allegare e dimostrare che la minore non fosse convivente con il padre, che lo stato estero le avesse rifiutato l'acquisto della cittadinanza pur conseguito dal padre, ovvero che raggiunta la maggiore età ella si sia avvalsa della facoltà di recuperare la cittadinanza italiana; tutte questioni che non sono state agitate nell'odierno giudizio.

6. - La decisione della causa dipende dunque dal verificare se He.Mi. ha effettivamente perso, nel 1929, la cittadinanza italiana ed è questo il punto sul quale si concentra la motivazione della Corte d'appello. Nessun rilievo può avere invece nel presente giudizio la circostanza che un'altra sentenza abbia riconosciuto la cittadinanza italiana in favore dei discendenti di un altro figlio di He.Mi., sul presupposto che sia ininfluente l'eventuale perdita della cittadinanza italiana da parte del padre, in quanto avvenuta dopo la nascita del figlio. La sentenza, infatti, pur se passata in giudicato, fa stato unicamente tra le parti i loro eredi ed aventi causa. In ogni caso, per quanto si desume dagli atti, la sentenza non si fonda sul rilievo che He.Mi. sia rimasto cittadino italiano dopo la naturalizzazione, ma che lo sia rimasto suo figlio, mentre qui si discute della discendenza dalla figlia.

6.1. - Sul punto della perdita di cittadinanza da parte dell'avo, la Corte di merito si è così espressa: "non residua dubbi in merito alla volontarietà della scelta di optare per una cittadinanza straniera a discapito di quella italiana". La Corte di merito ha valorizzato il contenuto della dichiarazione consolare in atti che secondo quanto riportato dagli stessi ricorrenti ha certificato che He.Mi. "aveva rinunciato alla cittadinanza italiana optando per quella libanese". È pur vero che, come nota il Procuratore generale si tratta di un "atto non originario, ma derivativo" ma la sua idoneità a acclarare se l'acquisto della cittadinanza straniera è avvenuto per impulso volontario è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, con valutazione che in questa sede non può essere oggetto di revisione (Cass. n. 34786 del 17/11/2021; Cass. sez. un. n. 20867 del 30/09/2020).

È bene precisare che l'uso del termine "rinuncia" nella dichiarazione consolare, non ha indotto in errore la Corte di merito, il cui oggetto di indagine non è stata la volontà della rinuncia alla cittadinanza, quanto piuttosto la volontarietà della scelta di optare per una cittadinanza straniera, ritenuta dimostrata dal documento di cui si è detto.

6.2. - Non deve equivocarsi sul rapporto tra la manifestazione di volontà e l'effetto sullo status: nella legislazione qui applicabile, non è dalla mera manifestazione della volontà della parte che discende(va) la perdita della cittadinanza italiana. La perdita della cittadinanza è un effetto che il legislatore del 1912 ricollega(va) all'acquisto della cittadinanza straniera, unito allo stabilire all'estero la propria residenza - fatto qui incontrovertito - e sempre che l'acquisto della cittadinanza straniera dipendesse da un atto di impulso volontario ("chi spontaneamente acquista"). In questi termini anche le sezioni unite nelle citate sentenze (pur se riferite alla previgente legislazione) hanno dato rilievo alla volontarietà dell'atto di impulso all'acquisto di una cittadinanza straniera.

Non doveva pertanto accertarsi, nella concreta fattispecie e nella legislazione *ratione temporis* vigente, se la persona avesse rinunciato alla cittadinanza italiana, quanto se la persona avesse spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera. Di contro, la consapevolezza dell'effetto legale di questo spontaneo acquisto della cittadinanza straniera,

unito all'aver fissato all'estero la residenza, non è rilevante, posto che - oggi come allora - vale il principio *ignorantia legis non excusat*.

A ciò deve aggiungersi che i ricorrenti non deducono che vi sia stata nella specie un provvedimento governativo (come è avvenuto nel caso della grande naturalizzazione brasiliana) non opposto dal He.Mi.; lamentano che la Corte d'appello non avrebbe indagato sulla sussistenza o meno di un atto volontario, ma non chiariscono perché a fronte di una esplicita attestazione da parte del consolato, l'acquisto della cittadinanza libanese da parte del loro antenato sarebbe da considerare involontario e su cosa specificamente avrebbe dovuto indagare il giudice di merito.

Non è dirimente la dedotta circostanza che dal 1926 il Libano consentiva la doppia cittadinanza, poiché contrariamente a quello che afferma la parte ricorrente, non deve guardarsi a come l'ordinamento straniero riconosce e regola il fenomeno della biopolidia, quanto agli effetti che secondo la legislazione italiana - unica legittimata a regolare acquisto e perdita della cittadinanza italiana - ha (o meglio aveva) il volontario acquisto di una cittadinanza straniera. La legislazione straniera nel regolare il fenomeno della doppia cittadinanza non può stabilire che si perda o si mantenga la cittadinanza di origine -nel caso di specie italiana- ma semplicemente regolare gli effetti che ha, all'interno del proprio ordinamento nazionale, la circostanza del soggetto abbia già un'altra cittadinanza e ritenerla - eventualmente - non ostativa all'acquisto della nuova cittadinanza.

7. - Sull'onere della prova e la non opposizione del Ministero occorre inoltre precisare quanto segue. Le sentenze delle sezioni unite del 2022 sopra citate hanno in effetti affermato che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "*iure sanguinis*", e lo "*status*" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; e che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.

Secondo questo principio, è sufficiente che chi rivendica la cittadinanza italiana per discendenza dia prova di avere un avo cittadino italiano, tuttavia l'onere della prova può ritenersi assolto soltanto quando gli elementi offerti dal soggetto onerato consentano una conclusione univoca: nel caso di specie sono gli stessi ricorrenti ad inserire nel tema probatorio un elemento di insanabile contrasto con la tesi da loro sostenuta, poiché il documento da loro offerto certifica (nei termini di cui si è detto) l'acquisto di una cittadinanza straniera. In altre parole i ricorrenti hanno offerto prova al tempo stesso del fatto (astrattamente) idoneo a fondare l'acquisizione dello status ma anche del fatto estintivo,

intervenuto prima della loro nascita (1929); e peraltro, sembrano ben consapevoli che non possono rivendicare la cittadinanza per discendenza da He.Mi., tanto che hanno introdotto il giudizio facendo riferimento alla discendenza da An.Mi. figlia di He.Mi., senza mettere in conto che ai sensi dell'art. 12 della legge 555/1912 il figlio minore perde la cittadinanza per effetto della scelta paterna.

A fronte di questo quadro probatorio così composto, e valutato da entrambi i giudici di merito nei termini di cui si è detto, ha poca importanza la mancata contestazione da parte del Ministero, posto che lo status non è disponibile.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell'intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2024.